

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA -
NAPOLI**

Sezione IV nrg 1852/2020

Motivi aggiunti nell'interesse della sig.ra Minafra Barbara, nata a Napoli il 04/12/1978 (c.f.: MNFBRR78T44F839G) e residente a Napoli (NA) in viale Augusto n. 122 - 80125, rapp.ta e difesa giusta mandato su foglio separato allegato al ricorso introduttivo dall'Avv. Luisa Acampora (c.f.: CMPLSU59P471208L; fax: 081663383; pec: luisa.acampora@ordineavvocatita.it) e con lei elett.te dom.ta in Napoli al viale A. Gramsci n. 16

Contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in pers. del Ministro p.t.,
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Dirigente p.t.
E nei confronti dei controinteressati

per l'annullamento previa sospensione

A) della Nota Rapporto informativo di numero e data sconosciuti, con relativi allegati (Allegato 1alct5042.pdf – Allegato 2alct5042.pdf) a firma del Presidente della Commissione del concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola primaria, su posto comune, depositati in atti in data 3.7.2020 dall'Avvocatura distrettuale dello stato;

B) dello screen shot riportante le votazioni conferite alla ricorrente dal Sistema informatico, esibito unitamente al verbale della Commissione esaminatrice;

C) di tutti gli atti e i verbali della Commissione giudicatrice che rendono conto del processo di verifica del possesso dei titoli di accesso, dichiarati dalla candidata;

D) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati;

e per la condanna dell'USR della Campania a disporre la rettifica del punteggio spettante alla ricorrente, in base ai titoli dichiarati al momento della domanda, con ogni conseguenziale risarcimento e debenza per mancata retribuzione ed agli effetti della carriera.

Fatto

I. All'atto della costituzione in giudizio del MIUR e dell'USR della Campania, l'Avvocatura dello stato depositava la nota esplicativa e la relazione della Commissione esaminatrice che chiariva le ragioni del mancato punteggio attribuito alla docente, contestando i rilievi di cui al presente gravame e chiarendo:

“si precisa inoltre che i partecipanti al concorso, compilando la domanda di partecipazione AUTOCERTIFICANO DI ESSERE IN POSSESSO DI ALMENO 2 ANNI DI SERVIZIO ANTECEDENTI, NECESSARI ED IMPRESCINDIBILI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO, (vedasi pag.2 della domanda allegata) inoltre, pur volendo riconoscere l’ulteriore anno di servizio oggetto del ricorso e NON INSERITO DALLA CANDIDATA, COME SI EVINCE DALLA DOMANDA, LA COMMISSIONE E’ IMPOSSIBILITATA ad aggiungere sul sistema di valutazione telematico il suddetto anno di servizio, in quanto non solo omissso dall’interessata, ma NON VI è CASELLA OVE INTEGRARE IL PUNTEGGIO DI 5 PUNTI (vedasi screen shot allegato)”

In sostanza non si escludeva il diritto all’attribuzione del punteggio per i due anni di servizio (anzicchè uno assegnatole) ma si giustificava che uno dei due non era stato riconosciuto perchè non poteva essere inserito per mancanza della casella del sistema informatico.

II. Come già precisato nel ricorso, la Minafra dichiarava, come risulta alla pag. 2 della domanda di partecipazione, (doc.n.3) i requisiti e titoli di accesso, ovvero di aver svolto, nel corso degli ultimi otto aa.ss. due annualità di servizio specifico su posto comune, ovvero:

- A.S. 2016/2017, 39A° CIRCOLO DIDATTICO “G. LEOPARDI” DI NAPOLI, SCUOLA PRIMARIA - POSTO COMUNE;
- A.S. 2017/2018, IC 41A° “CONSOLE” DI NAPOLI, SCUOLA PRIMARIA - POSTO COMUNE.

Senonché nel prosieguo della domanda risulta specificato quale titolo di servizio, valutabile ai fini dell’attribuzione di punteggi ulteriori rispetto a quelli relativi ai titoli di accesso, soltanto quello svolto presso la Scuola statale “39° CD Giacomo Leopardi” di Napoli, insegnamento EEEE- Scuola primaria, nell’A.S. 2016/2017, dal 23/01/2017 all’11/06/2017, mentre il periodo di insegnamento svolto presso la Scuola primaria “Console” di Napoli nell’A.S. 2017/2018, dichiarato a pag. 2 tra i titoli di accesso, non appare specificato in prosieguo.

III. Trattavasi evidentemente di un errore materiale, che verosimilmente ha provocato da un errore di sistema che ha impedito l’acquisizione dei relativi dati, che tuttavia comportava l’attribuzione alla ricorrente di un punteggio pari a 37,00 (30 per la prova orale e 7 per i titoli), con conseguente collocazione al posto 1474 della graduatoria provvisoria di merito, anziché quello corretto di 42,00 (+ 5 punti), che sarebbe stato assegnato ove fosse stato valutato anche l’annualità di

servizio svolta presso la Scuola primaria "Console di Napoli" nell'A.S. 2017/2018, comunque desumibile dalla domanda, nonché inequivocabilmente preso in considerazione dall'Amministrazione quale necessario titolo di accesso al concorso, essendo la seconda annualità indicata, come richiesto - a pena di esclusione - dallo stesso bando.

IV. Accortasi dell'errore, la Minafra, in data 1.10.2019, **presentava reclamo all'USR** per la Campania, (doc.n.4) con cui lamentava la mancata attribuzione del punteggio relativo al titolo di servizio, fornendo una puntuale indicazione di tutte le annualità di servizio prestate presso le Istituzioni scolastiche statali, che comunque erano state indicate come requisito di accesso e come tali erano state riconosciute come titoli validi.

V. A tale reclamo la Commissione non aveva dato alcun seguito alcun riscontro confermando il punteggio totale di 37,00 (30 per la prova orale e 7 per i titoli), al **1500° posto.**

VI. Solo dopo la proposizione del ricorso evidentemente in sede di relazione istruttoria per la difesa in giudizio, la Commissione con la motivazione alquanto perplessa e contraddittoria ha giustificato la omessa attribuzione del maggior punteggio spettante **esclusivamente per mancata possibilità telematica di correggere il punteggio stesso.**

Da ciò l'interesse della ricorrente ad impugnare la nota Relazione, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice, con cui si confermava il punteggio e giustifica la negazione del maggior punteggio richiesto per un ulteriore anno di servizio reso per impossibilità a correggere il sistema informatico, con motivazione chiaramente illegittima e lesiva degli interessi e pertanto va annullata, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

1.DIFETTO DI MOTIVAZIONE. PERPLESSITA' ED ILLOGICITA' MANIFESTA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIZIO DEL PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL'ART.97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI REGOLARIZZAZIONE E DEL DOVERE DI CUI ALL'ART.6 COMMA 1, LETT.B) L.241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO AFFIDAMENTO.

Del tutto illogica e incoerente è la giustificazione resa dalla Presidente della Commissione che nell'inciso precisa:

"...pur volendo riconoscere l'ulteriore anno di servizio, oggetto di ricorsola Commissione è impossibilitata ad aggiungere sul sistema di valutazione telematico il suddetto anno di servizio perché manca la casella ove integrare il punteggio di 5 punti" sicchè, a quanto pare, l'impossibilità ad attribuire il maggior punteggio deriva **non da un diniego (per impossibilità) a riconoscerlo,**

ma dalle difficoltà di inserire tale punteggio nella casella del sistema informatico.

Ciò di per sé non costituisce una ragione valida per negare il bene della vita alla dipendente la cui progressione e il cui impiego non potrà mai essere subordinata ad un sistema telematico chiuso ed imm modificabile.

Sul punto si è già espresso il Tar del Lazio -Roma sez. Terza bis, che con decisione n. 3425/2020 ha confermato quanto già riconosciuto nel giurisprudenziale n.8888/2016 in ordine al diritto al riconoscimento dei titoli inseriti come requisiti di professionalità, non accettati dal Sistema informatico come titoli valutabili.

Sulla scorta di tali argomentazioni si chiede l'accoglimento del ricorso ai fini dell'inserimento del punteggio richiesto (5 Punti) sia nel sistema che nella graduatoria di merito.

2.ILLEGITTIMITA' DERIVATA PER VIOLAZIONE DEL D.M. MIUR DEL 17 OTTOBRE 2018, ALLEGATO C CONTENENTE LA TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI VALUTABILI SECONDO L'ART. 4 CO. 1 QUATER LETT. B) E SS. COMMI DEL D.L. N. 87/2018 E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA DE QUA.VIOLAZIONE ARTT. 3 E 18 L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DISPARITA' DI TRATTAMENTO E CONTRADDITTORIETA'.

Come chiaramente riportato alla lett. D-D1. "Titoli di servizio" della "Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi straordinari per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno", allegata al D.M. MIUR del 17 ottobre 2018, e costituente parte integrante del bando di concorso, sono attribuiti n. 5 punti per ciascun anno di servizio di insegnamento prestato, su posto comune e di sostegno, nelle scuole statali o paritarie e nelle istituzioni convittuali statali.

La ricorrente ha dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso (pag. 2) di aver prestato servizio per due annualità, su posto comune, rispettivamente presso la Scuola "G. Leopardi" per l'A.S. 2016/2017 e presso la Scuola "Console di Napoli" per l'A.S. 2017/2018, come richiesto dal bando al fine dello stesso accesso alla procedura selettiva.

Queste due annualità, dunque, venivano positivamente riscontrate dall'Amministrazione, posto che la Minafra partecipava regolarmente al concorso, ma una di queste (ossia quella svolta presso la Scuola "Console di Napoli") veniva successivamente ignorata in sede di attribuzione del punteggio per ciascun titolo di servizio.

Complice la disattenzione della Commissione nell'esaminare la domanda, in cui tale annualità di servizio non risulta specificata nell'apposita sezione dedicata ai titoli valutabili, ma che tuttavia ha determinato l'accesso della Minafra alla procedura.

In ogni caso, la giurisprudenza amministrativa è granitica nel ritenere applicabile anche nelle procedure concorsuali il disposto dell'art. 18, L. 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguenza che non devono essere esibiti i documenti già in possesso dell'Amministrazione: vale a dire che gli amministratori non possono patire le conseguenze negative quando hanno comunque dichiarato i propri titoli in atti idonei a comprovare *aliunde* – cioè sulla base di atti in possesso dell'amministrazione – il possesso degli stessi (Cons. St., 28 agosto 2013, n. 4310).

Inoltre, il tema dell'illegittimità delle graduatorie di concorso per mancata attribuzione del punteggio giustamente spettante per i titoli di servizio dichiarati dai partecipanti, è stato largamente affrontato anche da Codesto On.le T.a.r. e risolto in senso positivo per i diversi ricorrenti, con conseguente annullamento parziale dei provvedimenti impugnati ed ordine di rettifica delle relative graduatorie (T.a.r. Campania - Napoli, sez. IV, 16 gennaio 2020, n. 199 e 27 marzo 2020, n. 1281).

Consegue da ciò e alla stregua della normativa sopra richiamata ed indicata in epigrafe, la illegittimità della graduatoria approvata con il decreto impugnato, nella parte in cui non è stato attribuito un ulteriore punteggio pari a 5,00 alla ricorrente sulla base delle annualità di servizio di insegnamento prestato; ed all'illegittima mancata attribuzione si aggiunge la mancata risposta al Reclamo prodotto dalla ricorrente, che ulteriormente chiariva la sua posizione.

3. ILLEGITTIMITA' DERIVATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, CO. 1 LETT. B), 4, CO. 6 LETT. L), 9, COMMI 2 E 4 DEL BANDO DI CONCORSO EMANATO CON D.D.G. 1546 DEL 7 NOVEMBRE 2018, NONCHE' DELL'ART. 6 DELLA L. N. 241/1990, PER INADEMPIMENTO DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO. CONSEGUENTE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI VALUTAZIONE.

3.1. I citati articoli del bando di concorso emanato con D.D.G. 1546/2018 individuano i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda. In particolare, l'art. 4, co. 6, lett. l), stabilisce che nella domanda il candidato deve dichiarare di "avere svolto, nel corso degli ultimi anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità, anche non continuative, di servizio specifico, rispettivamente nelle scuole dell'infanzia o primaria, sia su posto comune che di sostegno".

Come anticipato sopra, da ciò discende che l'indicazione nella domanda, da parte della ricorrente, delle due annualità di servizio svolte non era funzionale solo all'attribuzione di un maggior punteggio, bensì era essenziale per l'accesso stesso al

concorso, per cui è palese che il servizio prestato presso la scuola primaria "Console di Napoli" nell'A.S. 2017/2018 sia stato conosciuto e considerato dall'Amministrazione al fine di consentire alla Minafra la partecipazione alla procedura.

Ebbene, la ricorrente rendeva tale necessaria dichiarazione, indicando alla pag. 2 della domanda entrambe le predette annualità di servizio, ma nella sezione dedicata appositamente titoli di servizio da valutare per l'attribuzione dei punteggi non risulta specificato quello svolto presso **la scuola primaria "Console" di Napoli, nell'A.S. 2017/2018**, e ciò a causa di un errore di sistema che ne ha impedito la registrazione e, di conseguenza, la valutazione dello stesso nella formazione della graduatoria.

Non si comprende, però, come un dato esistente nella sostanza e conosciuto comunque dall'Amministrazione, che appunto in forza dello stesso ha permesso alla ricorrente di concorrere, possa poi non essere valutato in sede di calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria di merito.

Riguardo alla fase di valutazione dei titoli, l'art. 9 della lex specialis, rubricato "Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli" stabilisce che:

"La commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso..." (co. 2);

e che:

"L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al co. 2, ai sensi dell'art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR (...)"(co. 4).

Quest'ultima disposizione costituisce, cioè, attuazione in relazione a tale specifico concorso del c.d. soccorso istruttorio, sancito in generale dall'art. 6 della Legge fondamentale sul procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241), il quale stabilisce alla lett. b) che il responsabile del procedimento "accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinarie esibizioni documentali".

La norma - che si applica a tutti i procedimenti amministrativi, e dunque anche a quelli a carattere concorsuale cui non è applicabile il codice dei contratti pubblici - sancisce il potere-dovere di soccorso istruttorio, espressione del principio di leale collaborazione (che non è altro che il principio di buona fede invero nel procedimento amministrativo) e di proporzionalità, i quali impongono

all'Amministrazione un'apertura nei confronti del privato volta a rimuovere ogni impedimento che possa ostacolarne la piena partecipazione al procedimento.

In forza di tali principi, cioè, l'Amministrazione è tenuta a consentire l'integrazione di domande sbilenche, sì da evitare un'inutile e sproporzionato pregiudizio e per l'interessato e per la PA stessa che, trincerandosi, rischia di perdere una risorsa di cui potrebbe proficuamente avvalersi.

Ciò vale a dire che l'Amministrazione procedente, sicuramente avvedutasi dell'errore (perché intanto aveva permesso alla Minafra di accedere al concorso), avrebbe dovuto o regolarizzarlo autonomamente, attribuendo il punteggio spettante per il titolo in questione, ovvero consentirne l'integrazione ex art. 6, L. 241/90, e ciò specialmente a seguito della proposizione di apposito reclamo (rimasto inesitato) da parte della ricorrente.

3.2. In proposito, dirimente appare la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975, intervenuta su un caso simile, che, discostandosi dall'orientamento che limita il soccorso istruttorio nelle c.d. procedure di massa o competitive, ha affermato che anche con riguardo a queste ultime **deve farsi ampia applicazione del soccorso istruttorio, con la finalità di integrare o regolarizzare una documentazione carente:**

"Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)."

Pertanto, continuano i Giudici di Palazzo Spada:

"...ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n.

838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza."

3.3. Alla luce di tali principi, cioè, la Commissione esaminatrice del concorso avrebbe dovuto richiedere la mera integrazione di alcuni dati relativi ad un titolo di servizio comunque risultante dalla domanda - tant'è che, si ripete, era stato opportunamente considerato per l'accesso al concorso - che per mero errore materiale/formale non appariva specificato in seguito: circostanza in ogni caso facilmente e doverosamente superabile dall'amministrazione.

3.4. A scanso di equivoci, va aggiunto che anche ove si volesse attribuire la responsabilità della mancata specificazione del titolo di servizio ad un errore commesso dalla stessa Minafra nella compilazione della domanda, troverebbero comunque applicazione i principi espressi dal Consiglio di Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, secondo cui se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'Amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente.

Segnatamente, ai sensi dell'art. 1431 c.c., l'errore si considera riconoscibile se "in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo".

La disciplina dell'errore-vizio è peraltro applicabile anche al caso di errore c.d. ostativo, vale a dire errore commesso nella formulazione della dichiarazione (art. 1433 c.c.).

Ora, il titolo di servizio di cui in questa sede se ne contesta il mancato riconoscimento era in ogni caso contenuto e ictus oculi evincibile dalla domanda stessa, in quanto indicato a pag. 2 tra i requisiti di accesso e come tale considerato dall'Amministrazione, che altrimenti non avrebbe dovuto consentire alla ricorrente nemmeno la partecipazione alla procedura.

L'errore nella compilazione della domanda, cioè, non era solamente "riconoscibile", ma ben conosciuto dall'Amministrazione che, pur avendolo "sanato" autonomamente in sede di verifica dei requisiti per l'accesso al concorso, ha poi del tutto ignorato l'esistenza del servizio svolto ed allegato presso la scuola primaria "Console di Napoli" nell'A.S. 2017/2018 al momento del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria.

3.5. Al riguardo è, infine, utile richiamare la giurisprudenza più recente di Codesto On.le T.a.r. che in fattispecie simili, in cui i ricorrenti avevano commesso errori nella compilazione ed inoltro delle rispettive domande di concorso, secondo modalità peraltro previste a pena di esclusione, hanno concluso per la doverosità dell'attivazione del soccorso istruttorio e conseguentemente per l'annullamento dei provvedimenti impugnati (T.a.r. Campania - Napoli, sez. V, 3 marzo 2020, sentenza n. 1000 e 3 marzo 2020, sentenza n. 1002).

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il fumus boni juris emerge dai motivi di ricorso.

Quanto al danno, lo stesso è grave e irreparabile, tenuto conto della CONFERMA del punteggio erroneo di soli 37 punti nella graduatoria finale di merito per la Regione Campania pone la ricorrente in una posizione (1500°), che elide ogni concreta possibilità di assunzione, che invece potrebbe conseguire scalando le posizioni che la precedono se correttamente le venissero attribuiti altri 5 punti per l'anno di servizio prestato. Tanto più ingiusto si rivela il danno lamentato in quanto, nelle more della definizione del giudizio nel merito, l'Amministrazione resistente assumerebbe in ruolo coloro che si trovano in una posizione più elevata in graduatoria, esaurendo i posti vacanti e disponibili.

In ossequio anche ai principi di pienezza ed effettività della tutela cautelare, si impone pertanto la concessione di una misura urgente da parte della P.A. del punteggio non attribuito alla ricorrente che, dando atto dell'erroneità della mancata attribuzione del richiesto punteggio ulteriore (5,00 punti)

L'urgenza è fondata sul fatto che a settembre son previste le assunzioni in servizio per i primi 1000 graduati e la penalizzazione subita per il mancato riconoscimento del punteggio spettante pregiudica irrimediabilmente la ricorrente da anni oramai precaria della scuola primaria.

SI CONCLUDE

Per l'accoglimento del ricorso, della contestuale istanza cautelare, annullare in parte qua i provvedimenti impugnati e per l'effetto ordinare l'inserimento della ricorrente al posto corrispondente al maggiore punteggio aggiuntivo rivendicato di punti 5,00, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di giudizio. Il contributo unificato versato è pari a euro 325,00 trattandosi di ricorso in materia concorsuale – pubblico impiego.

Il sottoscritto avvocato dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 L. 21/1/94 n. 53, dall'Ufficio Postale di Napoli sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Napoli, 25 agosto 2020

Avv. Luisa Acampora